



# COMUNE DI SOMMA VESUVIANA

Provincia di Napoli

**Ordinanza n. 75**

**del 08.06.2010**

**Oggetto: DIVIETO DELLA DISTRIBUZIONE AI CONSUMATORI DI BUSTE IN PLASTICA NON BIODEGRADABILI PER L'ASPORTO DELLE MERCI DAL 1° SETTEMBRE 2010 DAGLI ESERCIZI COMMERCIALI, ARTIGIANALI E SOMMINISTRAZIONI ALIMENTI E BEVANDE.**

## IL SINDACO

### Premesso :

- **che** la maggior parte delle buste distribuite dalle attività in oggetto sono realizzate in materiale plastico derivante dalla lavorazione del petrolio e quindi sono causa di inquinamento ambientale attesa la non biodegradabilità del materiale de quo;
- **che** l'Unione Europea nell'anno 2004 ha emanato la direttiva EN 13432 che è una norma armonizzata dell'Ente Europeo di Normalizzazione relativa alle caratteristiche che un materiale deve possedere per potersi definire biodegradabile o "compostabile" ;
- **che** in Italia la norma EN 13432 assume la denominazione UNI EN 13432, e risolve gli equivoci sull'interpretazione dei termini quali *biodegradazione, materiali biodegradabili, compostabili, disintegrabili, ecc.*, frequentemente mal utilizzati risolvendo il problema correlato alle caratteristiche che un materiale deve possedere per poter essere definito "compostabile" ;
- **che** il comma 1129, art.1, della legge n.296 del 27.12.2006 ( legge finanziaria per l'anno 2007 ) , parla di riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera e, a partire dall'anno 2007, di un programma sperimentale a livello nazionale per la progressiva riduzione della commercializzazione di sacchi per l'asporto delle merci che, secondo i criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario, non risultino biodegradabili ;

**Richiamati** i principi di prevenzione, riduzione e riutilizzo, contenuti nella normativa comunitaria e nazionale, per la difesa dell'ambiente;

### Dato atto :

- che il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante " Norme in materia ambientale " gli artt. 179 e 180, richiamano i principi di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti e, all'art. 181, il concetto di riduzione dello smaltimento finale attraverso forme di riutilizzo e re-impiego ;
- che la legge finanziaria per l'anno 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296), traendo spunto dalla citata norma tecnica europea, ha previsto un programma sperimentale a livello nazionale finalizzato a individuare le misure da introdurre progressivamente nell'ordinamento interno al fine di giungere al **definitivo divieto, a decorrere dall'1 gennaio 2010 (art. 1 comma 1130) della commercializzazione di sacchetti non biodegradabili per l'asporto delle merci.**

Che non rispondano entro tale data, ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario, descritte in precedenza;

- che la legge n. 102 dello 03.08.2009 (di conversione del D.L. n. 78 del 01.07.2009), all'art. 23 comma 21-novies, ha precisato : all'art. 1, comma 1130, della Legge del 27.12.2006, n. 296, le parole: "1° gennaio 2010" sono sostituite dalle seguenti: "**1° gennaio 2011**";

- che l'utilizzo di sacchetti di plastica non biodegradabile per la spesa provoca anche gravi inconvenienti per il recupero dei rifiuti organici umidi in sede di raccolta differenziata, benché distribuiti alla cittadinanza *kit* di buste biodegradabili per i rifiuti umidi;

- che, sebbene l'emergenza rifiuti in Campania è stata superata, appare indispensabile adottare adeguate misure, anche in via di urgenza, per garantire che non possano verificarsi in futuro analoghe situazioni di emergenza suscettibili di esporre i cittadini a rischi di natura igienico-sanitaria ed ambientale;

- che il decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.123, ha imposto l'obbligo per i Comuni della regione Campania di raggiungere degli obiettivi minimi in percentuale di raccolta differenziata rispetto ai rifiuti urbani complessivamente prodotti, prevedendo anche delle sanzioni in caso di mancato rispetto di tali limiti ;

- che, come già esposto, l'utilizzo di sacchetti di plastica (comunemente denominati "*shopper*") non biodegradabile per la spesa può contribuire a pregiudicare l'ottimale raggiungimento degli obiettivi prefissati per la raccolta differenziata in ambito comunale;

**Ritenuto** opportuno adottare azioni di protezione dell'ambiente e di anticipare la commercializzazione sul territorio di sacchetti biodegradabili prima del termine prorogato all'1 gennaio 2011 dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (di conversione del D.L. n. 78 del 01.07.2009 ), e di disporre che dal 1 settembre 2010 gli esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande, esercenti sul territorio, sia in sede fissa o su area pubblica, nonché i produttori agricoli che effettuano attività di vendita al dettaglio, interrompano la distribuzione ai consumatori sia titolo gratuito che oneroso di sacchetti non biodegradabili per l'asporto delle merci, che non rispondano ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario;

**Visto** la normativa comunitaria UNI EN 13432 ;

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale ";

**Visto** la legge 27 dicembre 2006, n. 296, art.1, commi 1129 e 1130;

**Visto** il decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, art. 11, convertito nella Legge n. 123 del 14 luglio 2008;

**Visto** la legge n. 102 del 03.08.2009 (di conversione del D.L. n. 78 del 01.07.2009);

**Visto** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sullo ordinamento degli Enti Locali";

**Visto** l'art. 50, c. 4, del predetto D. Lgs. n. 267/2000, correlato alla funzione attribuita al Sindaco quale autorità locale in materia sanitaria;

**Visto** l'art. 50, c. 5, del predetto D. Lgs. n. 267/2000, connesso alle ordinanze contingibili e urgenti adottate dal Sindaco a tutela dell'igiene e della salute pubblica;

**Visto** l'art. 7-bis , del predetto D. Lgs. n. 267/2000, riferito alle sanzioni amministrative applicabili alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco

## **ORDINA**

1. **a decorrere dal 1° settembre 2010**, agli esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande che operano nel territorio comunale, sia a posto fisso che itinerante, **il divieto della distribuzione ai consumatori**, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso, **di buste in plastica non biodegradabili**, per

- l'asporto di merci, che non rispondano ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario, descritte precedentemente ;
2. **a decorrere dal 1° settembre 2010 i suddetti esercizi dovranno distribuire agli acquirenti esclusivamente sacchetti certificati biodegradabili**, quali, a titolo esplicativo, sacchetti in mater-bi o altri materiali plastici di origine vegetale, cellulosa, carta o in tela o altre fibre naturali, realizzati secondo quanto stabilito dalla normativa comunitaria UNI EN 13432.

#### **Avverte che**

1. ai trasgressori della presente ordinanza verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da **€50,00** (venticinque/00) a **€500,00** (cinquecento/00 ), a norma dell'art 7bis , del predetto D. Lgs. n. 267/2000, come introdotto dall'art. 16 della Legge 16/01/2003 n. 3 ;
2. i trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta, consistente nell'importo di € 50,00 (cinquanta/00), pari al doppio del minimo, da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81 ;
3. Qualora il trasgressore incorra per più di due volte nella sanzione di cui sopra, si procederà alla sospensione della licenza commerciale di vendita.

#### **Dispone che**

1. Gli Agenti della Polizia Municipale sono incaricati dell'effettuazione dei necessari controlli e dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori ;
2. Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Somma Vesuviana [www.Comune.sommavesuviana.Na.it](http://www.Comune.sommavesuviana.Na.it) e all'Albo Pretorio comunale .

#### **Dispone**

- la notifica della presente Ordinanza nei modi e termini di legge ai soggetti interessati:
  - Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – Napoli ;
  - Comando Stazione Carabinieri di Somma Vesuviana ;
  - Comando di Polizia Municipale , sede ;
  - Responsabile del Servizio di Igiene urbana , sede ;
  - Responsabile dell'Ufficio Commercio , sede;
  - Direttore dell'A.S.L. NA3SUD Castellammare di Stabia;
  - Dipartimento di Prevenzione e Servizi di Igiene e Sanità Pubblica - VOLLA;
  - Presidente dell'Associazione Commercianti di Somma Vesuviana, ( NA );

#### **di trasmettere copia del presente atto ai segg. Enti e istituzioni :**

- Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio – Roma;
- Ministero della Sanità – Roma;
- Regione Campania, Area Generale di Coordinamento – Programmazione e Gestione dei Rifiuti ;
- Provincia di Napoli, Direzione di Area – Osservatorio Provinciale Rifiuti;
- Presidenza del Consiglio Ministri, Comando logistico Sud – NA, Coordinamento Raccolta Differenziata.

#### **Dichiara**

che , a norma dell'art. 3 comma 4° della legge 241 del 07.08.1990 , avverso la presente Ordinanza , chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. dalla notifica o piena

conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, in alternativa, nel termine di 120 gg, dalla notifica o piena conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della repubblica ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;

*Dalla Residenza Municipale, li 08 giugno 2010*

**L'Assessore all'Ecologia  
Sig. Raffaele ANGRI**

**Il Sindaco  
Dott. Raffaele ALLOCCA**